

## **Domande frequenti (Frequently Asked Questions - FAQ) su argomenti selezionati in materia di antiriciclaggio di denaro nel contesto dell'investment banking e del commercial banking**

### **Preambolo**

Il Gruppo Wolfsberg di istituti finanziari internazionali (indicato nel prosieguo del presente documento come il "Gruppo Wolfsberg") <sup>(1)</sup> ha pubblicato una guida globale antiriciclaggio, dichiarazioni e principi in relazione a private banking, correspondent banking, finanziamento del terrorismo, monitoraggio di veicoli collettivi d'investimento e approccio basato sul rischio. Benché il Gruppo Wolfsberg non abbia (finora) preso specificamente in esame i settori di investment banking e commercial banking, buona parte della documentazione pubblicata è assolutamente pertinente anche ai fini di tali segmenti. Tuttavia, taluni aspetti delle attività svolte dagli istituti finanziari impegnati nel settore dell'investment banking e del commercial banking (indicati nel prosieguo del presente documento come "istituti finanziari") sollevano domande specifiche in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento a:

- chi è il cliente degli istituti finanziari nei comuni scenari operativi;
- chi deve svolgere la due diligence sui clienti in taluni scenari;
- quale livello di due diligence deve essere adottato in tali scenari (e soprattutto se un istituto finanziario deve "scavare" nel background quando ha a che fare con determinate tipologie di clienti quali intermediari istituzionali, e se deve condurre un'eventuale due diligence sui clienti dei propri clienti);
- il ruolo dell'istituto finanziario nelle transazioni comuni e complesse.

Le seguenti FAQ intendono prendere in esame alcune di queste domande, fornendo indicazioni che possono essere utilizzate dagli istituti finanziari nel contesto di un adeguato approccio basato sul rischio nei confronti delle problematiche antiriciclaggio. Le presenti FAQ non hanno tuttavia la finalità di sostituirsi o derogare alle leggi e alle normative vigenti quando queste risultino più rigorose.

### **Definizione di investment banking e commercial banking e finalità delle presenti FAQ**

Ai fini delle presenti FAQ, investment banking e commercial banking sono considerati come attività all'ingrosso (wholesale). I clienti e le controparti sono cioè aziende o soggetti istituzionali. Le attività di brokeraggio retail, retail banking, private banking e correspondent banking non rientrano invece nell'ambito di trattazione delle presenti FAQ. Più specificamente, indipendentemente dal fatto che il soggetto operativo sia una banca, un broker-dealer o un'altra entità, investment banking e commercial banking comprendono le seguenti attività (elenco non esaustivo): fusioni e acquisizioni; IPO / sottoscrizioni; trading (su titoli, derivati, valute e commodity); crediti / prestiti (incl. soluzioni di prestiti sindacati). Le presenti FAQ prendono in considerazione argomenti selezionati su tali attività, nonché talune attività accessorie o "a valle" (downstream) che meritano una particolare considerazione, con particolare riferimento alle attività di: società di amministrazione (incl. agenti di trasferimento) che forniscono supporto a gestori di fondi e a fondi; erogatori di prestiti sindacati, arranger e agenti; agenti pagatori e trustee in relazione a titoli di debito.

Le FAQ di seguito riportate sono raggruppate sotto diversi punti:

- A. Beneficiari economici, intermediari istituzionali e fondi privati
- B. Transazioni generali di investment banking e commercial banking
- C. Prestiti sindacati, partecipazioni e trading
- D. Lettere di credito
- E. Altro: custodia, agenti pagatori e corporate trustee; agenti di escrow.

### **Un approccio basato sul rischio**

Si prega di notare che, sebbene storicamente investment banking e commercial banking non siano stati considerati associati a rischi di riciclaggio, un istituto finanziario è tenuto comunque a valutare i propri clienti in termini di attività antiriciclaggio avvalendosi di un approccio basato sul rischio al fine di determinare il livello appropriato e il grado di due diligence (2) da applicare; le presenti FAQ sono incentrate sull'applicazione di un approccio basato sul rischio alle relazioni con i clienti, all'interazione con altre parti terze e alle transazioni eseguite dagli istituti finanziari. I fattori generalmente rilevanti per la valutazione del rischio dei clienti sono presi in esame nella Guida del Gruppo Wolfsberg ad un approccio basato sul rischio per la gestione dei rischi correlati al riciclaggio di denaro.

### **Aspetti generali della gestione e del monitoraggio delle relazioni con i clienti**

Un istituto finanziario è tenuto a prendere in considerazione il ruolo dei propri relationship manager ai fini del processo di accettazione dei clienti. Un relationship manager può essere responsabile per il processo di accettazione di un particolare cliente ma non sempre può risultare opportuno che egli continui comunque ad essere responsabile per tale cliente se le attività che costui svolge con l'istituto finanziario cambiano nel corso del tempo. Inoltre, un cliente potrebbe essere presentato alla banca d'investimento o alla banca commerciale da un'altra unità operativa che ne ha originariamente già effettuato l'accettazione, e/o il relationship manager responsabile per un determinato aspetto delle attività del cliente potrebbe assumere un'altra funzione o posizione all'interno della banca. Peraltro, appare irrealistico ritenere che un singolo relationship manager possa monitorare tutte le attività che un cliente particolarmente grande o attivo a livello mondiale svolge attraverso un istituto internazionale o comunque di notevoli dimensioni. Piuttosto, in tali casi è probabile che vi siano diversi relationship manager che seguono contemporaneamente le attività di un singolo cliente all'interno di diverse unità operative o di prodotto della banca.

L'istituto finanziario è chiamato a prendere in considerazione vari fattori, tra cui l'approccio da assumere nei confronti della gestione delle relazioni con i clienti in simili contesti; le modalità con cui le informazioni relative ai clienti vengono ricevute, aggiornate e messe a disposizione dei relationship manager di competenza; le modalità con cui le politiche e le procedure di monitoraggio vengono applicate a tali clienti.

Il monitoraggio delle attività di investment banking e commercial banking in termini di riciclaggio di denaro dovrebbe altresì prendere in considerazione il modo in cui tali attività possono coinvolgere pratiche di riciclaggio diverse da quelle normalmente riscontrate in tali ambiti. Poiché le caratteristiche e la natura stessa delle transazioni di investment banking e commercial banking rendono difficoltoso definire dei parametri generali, risulta spesso più opportuno concentrare la propria attenzione sui clienti piuttosto che sulle singole transazioni. Inoltre, mentre il riciclaggio di denaro persegue lo scopo di trasformare capitali di provenienza illecita in denaro "pulito", talune transazioni sui mercati dei capitali potrebbero essere avviate con soldi puliti, ma in ultima analisi produrre capitali illeciti in quanto frutto di attività illegali. Di conseguenza, quando il monitoraggio delle transazioni evidenzia operazioni insolite sotto tale punto di vista, tali

transazioni dovrebbero essere messe sotto esame anche in termini di implicazioni di riciclaggio.

Talune attività criminali perpetrate attraverso operatori di investment banking possono essere esposte a rischi di riciclaggio di denaro, ma anche e soprattutto a rischi di abuso di mercato e insider trading. Ad esempio, un'operazione aperta poco prima di un avvenimento di rilevanza mondiale come un attacco terroristico, la quale sembra anticipare la caduta dei mercati, può essere considerata sospetta e quindi passibile di segnalazione come possibile caso di riciclaggio di denaro. Tuttavia, nella maggior parte delle giurisdizioni tali attività di negoziazione sono sottoposte a una rigida legislazione in materia di impiego di informazioni riservate ("insider"). Benché esista quindi una notevole sovrapposizione fra questi due tipi di reato, le presenti FAQ non prenderanno in esame gli aspetti di abuso di mercato e insider trading.

## **Parte A: Beneficiari economici, intermediari istituzionali e fondi privati**

In linea di principio, un istituto finanziario è chiamato ad adottare un approccio basato sul rischio nello svolgimento delle proprie attività di due diligence nei confronti dei propri clienti e, nella misura in cui ciò sia appropriato, nei confronti dei "beneficiari economici" dei propri clienti, ovvero nei confronti delle persone che esercitano un controllo su di essi. Le FAQ di seguito riportate prendono specificamente in considerazione i casi in cui, in vari contesti, risulta opportuno effettuare una due diligence sui beneficiari economici.

### **D.1. In quali circostanze per un istituto finanziario risulta opportuno svolgere una due diligence nei confronti delle persone che esercitano un controllo su clienti costituiti da aziende operative (3)?**

I clienti di investment banking e commercial banking comprendono aziende solitamente operative con la forma legale di società per azioni / società anonime, ma che eventualmente possono essere anche società a responsabilità limitata, società in accomandita, ecc. Un principio fondamentale ai fini della "conoscenza" di tali clienti (KYC) consiste, ove appropriato, nel sapere chi esercita il controllo effettivo sul cliente. Salvo in casi in cui una società operativa decide di essere sufficientemente "trasparente" come di seguito descritto, è necessario condurre un'adeguata due diligence sulle persone che esercitano sul cliente determinati livelli di controllo (come stabilito in conformità al seguente paragrafo). In linea generale, tale attività di due diligence può comportare la verifica dell'identità attraverso strumenti documentali o altri mezzi, sebbene un istituto finanziario, avvalendosi di un approccio basato sul rischio, possa prendere in considerazione la possibilità che in talune circostanze tale pratica non sia sufficiente.

Conformemente alle disposizioni della vigente legislazione locale, attraverso un approccio basato sul rischio un istituto finanziario è tenuto a determinare quali persone esercitano un controllo effettivo su una società. A tale riguardo, è rilevante la portata della capacità di tale persona di influenzare direttamente le attività di una società o di esercitare su di essa una determinata politica. Solitamente, il controllo viene esercitato dai membri del senior management (che in talune situazioni possono includere i direttori), e un istituto finanziario è tenuto ad accertare l'identità di tali soggetti. Il controllo può essere inoltre esercitato in funzione del livello di proprietà di una società. L'accertamento dell'identità delle persone che detengono il controllo in virtù delle loro quote di proprietà nell'azienda, spesso definite anche "beneficiari economici" va al di là dei livelli immediati di proprietà, al fine di individuare le persone fisiche la cui quota societaria risulta effettivamente superiore al livello che conferisce il controllo. Nei casi in cui il controllo sia esercitato congiuntamente sia dal senior management che dai

beneficiari economici, la due diligence comprende la determinazione del fatto che, in casi rilevanti, tali soggetti siano “persone esposte politicamente”.

Quando una società è “trasparente” in virtù del suo status di “public company”, oppure quando si tratta di una controllata diretta o indiretta di una public company (4), non risulta necessario “scavare” nei rapporti di proprietà (beneficiari economici) o nel background delle persone che esercitano un controllo su tale società. Inoltre, non è necessario od opportuno “scavare” nel background dei beneficiari economici nel caso in cui la proprietà di una società sia sufficientemente diffusa, in modo tale che nessun beneficiario economico possa esercitare un controllo effettivo (questa situazione si configura spesso nel caso di grandi società, anche se non sono quotate in borsa o negoziate pubblicamente su mercati regolamentati). Le dimensioni stesse di una società possono comportare vari meccanismi atti a garantire un elevato grado di trasparenza, tanto che un istituto finanziario può prendere in considerazione la possibilità di equiparare società sufficientemente grandi e di reputazione ineccepibile a “public company”, anche se tecnicamente non rientrerebbero nella definizione di public company riportata nella Nota 4.

Taluni tipi di società, nella fattispecie gli intermediari istituzionali e i fondi privati, sono oggetto di particolari approfondimenti nel prosieguo delle presenti FAQ.

## **D.2. In che modo un istituto finanziario svolge la due diligence nei confronti di un intermediario istituzionale?**

Ai fini delle presenti FAQ, il termine “intermediario istituzionale” fa riferimento a istituti finanziari quali banche, broker/dealer, consulenti d’investimento e altri soggetti istituzionali che effettuano le transazioni con l’istituto finanziario per conto dei loro clienti.(5) In genere, molti clienti di investment banking e commercial banking sono intermediari istituzionali. Un istituto finanziario è chiamato a determinare le circostanze in cui è ragionevolmente possibile ritenere che, nell’ambito dei suoi rapporti con l’istituto finanziario stesso, una controparte istituzionale agisca nella veste di intermediario istituzionale. L’effettiva “conoscenza” (KYC) di un intermediario istituzionale comporta la presa in considerazione di numerosi fattori che generalmente non sono invece rilevanti nel contesto di clienti rappresentati da aziende operative, come ad esempio:(6)

- se l’intermediario finanziario, sulla base del livello di vigilanza normativa cui soggiace e della giurisdizione in cui ha sede, risulta soggetto a un’adeguata regolamentazione antiriciclaggio nel contesto delle attività con i clienti, ed è altresì sottoposto a un controllo di compliance finalizzato alla verifica del rispetto di tali normative;(7)
- se, anche nel caso in cui l’intermediario finanziario non risulti soggetto a un’adeguata regolamentazione in conformità a quanto descritto nel punto precedente, questi applica procedure antiriciclaggio (incl. due diligence cliente) considerate adeguate in quanto equivalenti a quelle degli intermediari istituzionali soggetti a normative antiriciclaggio. (Esempio: la controllante del cliente è soggetta a un’adeguata normativa antiriciclaggio in conformità a quanto descritto nel punto precedente, e applica procedure globali).

In generale, se applicando il proprio approccio basato sul rischio l’istituto finanziario è in grado di determinare che un intermediario istituzionale è soggetto a un’adeguata regolamentazione antiriciclaggio, conforme ai criteri fissati nel punto precedente, esso può presumere che le procedure antiriciclaggio attuate dall’intermediario istituzionale abbiano uno standard accettabile. Sulla base della documentazione fornita da un intermediario istituzionale, un istituto finanziario può accertare se tale intermediario è soggetto a una regolamentazione antiriciclaggio, e se esso ha implementato un adeguato programma antiriciclaggio conforme a tali disposizioni. Tuttavia, qualora non

risulti possibile determinare se l'intermediario istituzionale è soggetto a un'adeguata normativa antiriciclaggio conforme a quanto fissato nel punto precedente, l'istituto finanziario deve prendere in considerazione i possibili provvedimenti da adottare al fine di contenere il rischio di riciclaggio di denaro; nella fattispecie, ogni istituto finanziario può mettere a punto approcci diversi a tale scopo. Come indicato nell'esempio nel secondo punto soprariportato, tali provvedimenti possono comprendere la possibilità di considerare il rapporto dell'intermediario istituzionale con una sua controllante come conforme alle disposizioni antiriciclaggio (e se l'intermediario istituzionale applica politiche globali); peraltro, l'istituto finanziario può accertarsi della conformità delle procedure antiriciclaggio attuate dall'intermediario istituzionale. A tale proposito, si veda anche la risposta alla Domanda 5 relativa ai provvedimenti che un istituto finanziario può prendere in considerazione qualora in questo modo ritenga di non essere in grado di contenere sufficientemente il rischio antiriciclaggio.

Inoltre, l'istituto finanziario è tenuto ad informarsi sulla la reputazione dell'intermediario istituzionale in base alle informazioni pubblicamente disponibili, nonché sull'adeguatezza di altri aspetti relativi all'intermediario istituzionale (tra cui, a seconda dei casi: la natura e le caratteristiche delle attività e dei mercati dell'intermediario istituzionale, la tipologie, le finalità e l'attività presunta svolta con il conto; la natura e la durata del rapporto intrattenuto dall'istituto finanziario con l'intermediario istituzionale).

Per una discussione in merito ai provvedimenti adeguati che un istituto finanziario potrebbe adottare qualora esso non sia in grado di informarsi sugli aspetti precedentemente trattati, si veda la risposta alla Domanda 5.

**D.3A. In che modo un istituto finanziario deve svolgere la due diligence nei confronti di una controparte istituzionale che opera per proprio conto (ossia che non è un "intermediario istituzionale" secondo la definizione utilizzata nelle presenti FAQ)?**

Nei casi in cui una controparte istituzionale opera per conto proprio, l'istituto finanziario deve attuare gli stessi criteri applicabili a un intermediario istituzionale (si veda la Domanda 2 in precedenza). L'istituto finanziario non è necessariamente tenuto a rivedere le procedure antiriciclaggio delle controparti istituzionali che operano in conto proprio.

**D.3B. Un istituto finanziario è tenuto a svolgere una due diligence sui clienti di tali controparti istituzionali?**

No.

**D.4. Un istituto finanziario deve svolgere una due diligence sui clienti di un intermediario istituzionale nel caso in cui questi operi per loro conto? In altre parole, ai fini delle normative antiriciclaggio i clienti di un intermediario istituzionale devono essere equiparati a quelli dell'istituto finanziario?**

In determinate circostanze, no.

(1) Quando l'istituto finanziario, nell'applicazione del proprio approccio basato sul rischio e sulla base del livello di supervisione normativa a cui l'intermediario istituzionale è soggetto e alla giurisdizione in cui ha sede, stabilisce che l'intermediario istituzionale è soggetto a un'adeguata regolamentazione antiriciclaggio nel contesto delle operazioni con i propri clienti, ed è sottoposto a un'adeguata vigilanza in materia di compliance a tali regolamentazioni. L'obbligo di conoscenza del cliente (KYC) è esteso soltanto ai clienti dell'istituto finanziario, ovvero in questo caso l'intermediario istituzionale. Di conseguenza, non risulta necessario "scavare" attraverso l'intermediario istituzionale per

condurre una due diligence sui clienti di tale intermediario, a condizione che un'adeguata due diligence sia stata effettuata sull'intermediario istituzionale stesso secondo quanto indicato dalla risposta alla Domanda 2.(8). In linea generale, i clienti di un intermediario istituzionale per conto dei quali l'intermediario stesso opera non sono e non diventano clienti dell'istituto finanziario.(9).

Analogamente, sarebbe inopportuno considerare il cliente di un intermediario istituzionale come titolare di un interesse di beneficiario economico nell'ambito di transazioni effettuate tra l'intermediario istituzionale e l'istituto finanziario. Anche in presenza di un nesso nozionale tra i fondi che il cliente affida a un intermediario istituzionale e le transazioni che questi svolge con l'intermediario finanziario, tale correlazione non deve comunque far sì che il cliente dell'intermediario istituzionale sia equiparato a cliente dell'istituto finanziario.(10)

(2) Quando l'istituto finanziario non è in grado di effettuare le determinazioni relative all'intermediario istituzionale di cui al precedente punto (1). In tali circostanze, l'istituto finanziario deve stabilire quali misure è opportuno adottare per contenere il rischio di riciclaggio di denaro. Ai sensi della legge vigente, l'istituto finanziario può essere tenuto ad adottare un provvedimento di due diligence nei confronti dei clienti dell'intermediario istituzionale anche se tali soggetti non sono clienti dell'istituto finanziario. Tuttavia, a seconda della conformità alle leggi vigenti, possono sussistere circostanze in cui per un istituto finanziario può essere sufficiente basarsi soltanto sui fattori rilevanti utilizzando un approccio basato sul rischio, in modo tale che esso ritenga ragionevole non dover accertare l'identità dei clienti dell'intermediario istituzionale o condurre altre attività di due diligence su tali clienti. Tali fattori comprendono quelli di cui alla precedente Domanda 2, nonché la natura, l'ubicazione e il numero dei clienti dell'intermediario istituzionale (una base di clienti costituita da un ampio numero di soggetti a basso rischio per conto dei quali opera l'intermediario istituzionale pone generalmente un rischio minore rispetto a una base di clienti costituita da un piccolo numero di soggetti a rischio elevato).(11)

Per quanto concerne le situazioni in cui l'istituto finanziario non è in grado di svolgere accertamenti a carico dell'intermediario istituzionale, si veda la risposta alla Domanda 5 di seguito riportata.

**D.5. In che modo deve procedere un istituto finanziario se non è in grado di accertarsi di un cliente che è (i) un intermediario istituzionale o (ii) una controparte istituzionale che opera in conto proprio?**

Se l'istituto finanziario non è in grado di svolgere accertamenti opportuni su un intermediario istituzionale che opera per conto dei suoi clienti, esso è tenuto a (i) condurre un'adeguata due diligence sui clienti per conto dei quali l'intermediario istituzionale sta operando, oppure (ii) rifiutarsi di intrattenere relazioni d'affari con l'intermediario istituzionale. Se l'istituto finanziario non può accertarsi di una controparte istituzionale che agisce in conto proprio, esso è tenuto a rifiutarsi di intrattenere relazioni d'affari con tale controparte.

**D.6. Su quali soggetti un istituto finanziario deve effettuare la due diligence nel contesto di un fondo privato? Un istituto finanziario deve effettuare una due diligence nei confronti degli investitori di un fondo privato?**

I fondi privati rappresentano fonti di preoccupazione in un'ottica di antiriciclaggio. Tali fondi, che si distinguono dai fondi (comuni) d'investimento pubblicamente negoziati o registrati, comprendono i fondi di private equity (tipicamente utilizzati per raccogliere capitali da utilizzare al fine di finanziare un'ampia gamma di attività) e gli hedge fund (tipicamente utilizzati per raccogliere capitali da impiegare in un'ampia gamma di attività d'investimento). Benché i fondi privati possano assumere una forma societaria, ai fini della due diligence essi non sono equiparati a clienti aziendali operativi. Nel caso in cui vi

sia un numero ristretto di investitori, potrebbe teoricamente porsi la domanda se tali investitori esercitano sul fondo un livello di controllo tale da implicare la necessità di svolgere su di essi una due diligence, ovvero se risulta necessario “scavare” nel background di tale livello di proprietà. Questa situazione potrebbe essere infatti equiparata a quella di veicoli creati dai clienti che ne sono al contempo beneficiari economici e che esercitano un controllo effettivo su tali veicoli.<sup>(12)</sup>

I fondi privati sono tuttavia tipicamente distinguibili dai veicoli utilizzati come strumenti o “alter ego” in virtù delle seguenti circostanze:

- non sono solitamente strumenti sotto il diretto controllo degli investitori, bensì sono gestiti da operatori istituzionali distinti e separati dai soggetti che investono nel fondo;
- possono essere soggetti a una regolamentazione antiriciclaggio;
- possono essere oggetto di vigilanza al fine di verificare il rispetto di tali requisiti normativi;
- possono disporre di politiche e procedure antiriciclaggio; oppure
- possono in altro modo godere di una sufficiente reputazione agli occhi dell'istituto finanziario.

In questo senso, i fondi privati sono equiparati a intermediari istituzionali, portando alla conclusione che, in presenza di circostanze opportune, un istituto finanziario non ha necessità di scavare fino al livello degli investitori.

I fattori che determinano se è possibile soprassedere alla necessità di scavare fino al livello degli investitori in un fondo privato sono i seguenti (si vedano anche le Domande 2 e 4):

- applicando il proprio approccio basato sul rischio, l'istituto finanziario stabilisce che il fondo privato è soggetto a un'adeguata regolamentazione antiriciclaggio e a un'opportuna vigilanza ai fini del rispetto di tali normative; e
- il fondo privato è considerato affidabile da parte dell'istituto finanziario sulla base di informazioni pubblicamente disponibili (e in assenza di informazioni tali da metterne in discussione la reputazione).

In modo analogo, se la struttura del fondo privato include un advisor, un amministratore o un agente di trasferimento che rispondono ai criteri precedentemente fissati in questo paragrafo, la necessità di “scavare” fino al livello degli investitori può essere superflua anche se l'istituto finanziario intrattiene eventualmente un rapporto diretto soltanto con il fondo stesso. L'istituto finanziario è chiamato a prendere in considerazione la possibilità di stringere un accordo con l'advisor, l'amministratore o l'agente di trasferimento al fine di verificare che i requisiti normativi di cui sopra siano applicabili a tali soggetti.

L'analisi deve essere più particolareggiata nel caso in cui sia il fondo che altre parti ad esso collegate non risultino regolamentati ai fini del riciclaggio di denaro, ovvero non siano in alcun modo regolamentati o soggetti a vigilanza a tale riguardo. In presenza di uno di questi scenari, l'istituto finanziario deve considerare se sono eventualmente presenti altri aspetti in grado di attenuare il rischio di riciclaggio di denaro. In virtù delle leggi vigenti, gli istituti finanziari possono essere comunque tenuti ad adottare misure di due diligence nei confronti degli investitori nel fondo. Tuttavia, conformemente a quanto disposto dalle leggi vigenti, possono sussistere circostanze in cui un istituto finanziario sia effettivamente in grado di accertarsi dei fattori rilevanti determinati mediante un approccio basato sul rischio, senza l'oggettiva necessità di indagare ulteriormente per accertare l'identità degli investitori o condurre altre forme di due diligence nei loro confronti. Tali fattori comprendono sia quelli riportati nella precedente Domanda 2, sia i seguenti: eventuale affiliazione a organizzazioni di autoregolamentazione o ad associazioni commerciali che impongono l'adozione di principi antiriciclaggio; le

caratteristiche degli intermediari attraverso i quali il fondo può essere distribuito (quando la distribuzione avviene soltanto attraverso intermediari soggetti a un'adeguata regolamentazione in materia di antiriciclaggio, il rischio risulta inferiore rispetto ai casi in cui i fondi sono distribuiti attraverso intermediari non regolamentati o non soggetti a vigilanza in tale ambito); la natura, l'ubicazione e il numero di investitori del fondo (un numero elevato di investitori a basso rischio comporta generalmente un rischio inferiore rispetto a un numero esiguo di investitori ad alto rischio, uno o più dei quali potrebbe essere peraltro nella posizione di esercitare un controllo effettivo nei confronti del fondo); nonché la reputazione dei partecipanti rilevanti.<sup>(13)</sup>

Qualora l'istituto finanziario non sia in grado di accertarsi di questi aspetti, esso è tenuto a rifiutare la relazione o ad accertare l'identità degli investitori ed effettuare un'adeguata due diligence a loro carico.

## **Parte B: transazioni di investment banking e commercial banking – aspetti generali**

Le transazioni di investment banking e commercial banking, di cui esempi tipici sono le offerte di obbligazioni o di azioni, tendono ad essere trasparenti e generalmente non associate alle attività di riciclaggio di denaro. Tuttavia, tali transazioni possono comunque comportare rischi di riciclaggio di denaro in funzione di frodi sottostanti o di eventuali altre circostanze. A tale scopo, in questo contesto possono porsi numerose domande.

### **D.1. Qual è la responsabilità dell'istituto finanziario in relazione alle transazioni che esso effettua con clienti di investment banking e commercial banking?**

Oltre a conoscere il cliente, un istituto finanziario è tenuto a capire anche la struttura e la finalità di una transazione proposta, determinando se tale scopo è in linea con la relativa struttura e se la transazione abbia senso da un punto di vista economico. Nel caso in cui un istituto finanziario non sia in grado di determinare tali aspetti, esso è tenuto a richiedere maggiori informazioni a tale proposito, in modo da poter fare sufficiente chiarezza sull'operazione oppure rifiutarsi di procedere alla transazione.<sup>(14)</sup> Qualora nell'ambito di tali accertamenti vengano riscontrate attività insolite o sospette, è necessario portare la questione all'attenzione delle istanze di livello gerarchico superiore (c.d. "escalation") in conformità alle procedure dell'istituto finanziario.

### **D.2. In che modo un istituto finanziario deve effettuare tali accertamenti nel contesto di transazioni complesse?**

Nel caso di finanziamenti strutturati complessi, un istituto finanziario è tenuto a definire le caratteristiche che rendono tali operazioni soggette a ulteriori accertamenti nell'ambito delle determinazioni di cui alla precedente Domanda 1, con particolare riferimento alle transazioni che implicano per l'istituto finanziario un rischio potenzialmente superiore alla media. Appare ovvio che numerose transazioni, quali ad esempio le cartolarizzazioni (c.d. "securitisation") su carte di credito, pur comportando un elevato grado di complessità, risultano sostanzialmente trasparenti. Altri finanziamenti strutturati complessi possono contemplare l'impiego di apposite società veicolo ("special purpose vehicles" - SPV), senza che la trasparenza ne risulti pregiudicata. È infatti improbabile che tali transazioni comportino rischi di riciclaggio superiori alla media.

Eventuali approfondimenti supplementari circa transazioni meno trasparenti devono essere condotti dai livelli gerarchici superiori delle competenti unità operative dell'istituto finanziario e, ove necessario, da un gruppo di esperti appositamente nominato (composto ad esempio da specialisti senior di risk management, esperti di compliance, fiscalisti, contabili e legali, nonché da specialisti nella materia dell'operazione in esame).



### **D.3. Che cosa deve fare un istituto finanziario per consentire ai propri collaboratori di effettuare gli accertamenti descritti nella risposta alla precedente domanda?**

L'istituto finanziario è tenuto a recepire nelle proprie politiche e procedure i principi elencati nelle risposte alle precedenti Domande 1 e 2. Inoltre, l'intermediario finanziario deve sottoporre a un'adeguata formazione i propri collaboratori preposti alla gestione di tali operazioni, al fine di consentire loro di effettuare i dovuti controlli e di procedere a un'escalation dell'operazione quando ciò si riveli necessario. Tali attività di formazione possono comprendere case study pertinenti. Il management è inoltre tenuto a esercitare un'adeguata attività di supervisione sui propri collaboratori al fine di verificare che essi effettuino tali accertamenti in modo adeguato e ne dispongano un'eventuale escalation in conformità alle procedure dell'istituto finanziario.

## **Parte C: Prestiti sindacati, partecipazioni e trading**

I prestiti sindacati e il loan trading (cessione di crediti) non sono generalmente associati ad attività di riciclaggio di denaro. Si pongono tuttavia domande in relazione alle responsabilità antiriciclaggio dell'istituto finanziario in questo contesto.

### **D.1. Nell'ambito della sindacazione di un prestito, quali parti sono tenute a effettuare la due diligence nei confronti del mutuatario o degli erogatori nel momento in cui il prestito viene inizialmente sindacato?**

Gli erogatori di un prestito sindacato (inclusi partecipanti e assegnatari nella sindacazione primaria (15)) hanno la responsabilità di condurre la due diligence nei confronti del mutuatario. Questi può fornire informazioni rilevanti (ovvero documenti organizzativi, relazioni annuali) agli erogatori attraverso l'arranger o l'agente, e l'erogatore può utilizzare tali documenti per opportune finalità di due diligence (incl. identificazione dei clienti). L'identità può tuttavia essere verificata su base non documentale, e gli erogatori possono ottenere le informazioni rilevanti da diverse fonti. Gli erogatori non sono soggetti a obblighi di due diligence reciproca, né tantomeno l'arranger o l'agente hanno un simile obbligo nei confronti del mutuatario esclusivamente in virtù della loro funzione di arranger della linea di credito o di agente per conto della stessa.

Tuttavia, l'arranger o l'agente sono tenuti a disporre di procedure atte a svolgere un adeguato livello di due diligence nei confronti degli erogatori invitati a far parte del sindacato. In realtà, tali erogatori intrattengono di norma rapporti preesistenti con l'arranger o l'agente, cosicché spesso risultano necessari livelli minimi o addirittura nulli di due diligence a tale scopo nel contesto di transazioni particolari.

### **D.2. I partecipanti e gli assegnatari sul mercato secondario sono tenuti a svolgere una due diligence nei confronti del mutuatario?**

Come precedentemente indicato, gli erogatori devono svolgere la due diligence nei confronti dei mutuatari in relazione all'effettuazione del prestito, e lo stesso devono fare i partecipanti e gli assegnatari al momento della sindacazione primaria. Tuttavia, dopo la sindacazione primaria, gli assegnatari e i partecipanti nel mercato secondario potrebbero non essere in una situazione tale da individuare e prevenire scenari di riciclaggio di denaro. Per i partecipanti al prestito e gli assegnatari, lo svolgimento di una simile due diligence o la presunzione di essere soggetti a un obbligo di effettuare tale due diligence può rappresentare un irragionevole dispendio di risorse. Le transazioni sul mercato secondario dei prestiti possono essere equiparate per analogia alle negoziazioni sul mercato obbligazionario secondario, sul quale è pacifico che gli acquirenti di obbligazioni

non hanno alcun obbligo di due diligence nei confronti degli emittenti. Le transazioni sul mercato secondario dei prestiti non sono generalmente associate a rischi di riciclaggio di denaro.

Tuttavia, possono sussistere delle circostanze (ad es. quando, nel corso ordinario del proprio rapporto con il mutuatario, un partecipante o un assegnatario acquisiscano conoscenza di un cambiamento sostanziale relativo all'assetto proprietario o alle attività del mutuatario) in cui un istituto finanziario è chiamato a considerare lo svolgimento di un'adeguata due diligence nei confronti del mutuatario, applicando un approccio basato sul rischio all'identificazione di tali circostanze. Inoltre, in linea generale, qualora nel corso ordinario del proprio rapporto con il mutuatario il partecipante o l'assegnatario del prestito acquisiscano conoscenza di attività insolite in relazione alla transazione, essi sono tenuti a richiedere ulteriori chiarimenti a tale riguardo e, nel caso in cui i dubbi non vengano dissipati, essi sono altresì tenuti a disporre un'escalation della questione conformemente alle rispettive procedure interne, al fine di determinare con certezza se l'attività in esame è effettivamente sospetta e quindi oggetto di segnalazione alle autorità competenti.

### **D.3. Il venditore del prestito deve effettuare una due diligence nei confronti del partecipante o dell'assegnatario e viceversa?**

Conformemente alle proprie politiche di due diligence e in linea con un approccio basato sul rischio, l'erogatore che vende una partecipazione o un'assegnazione è tenuto a disporre procedure atte a svolgere una due diligence nei confronti del partecipante o dell'assegnatario, e viceversa. Va da sé che le parti che aderiscono alla partecipazione o all'assegnazione di un credito sono solitamente soggetti istituzionali che intrattengono già rapporti preesistenti fra di loro, cosicché spesso risultano necessari livelli minimi o addirittura nulli di due diligence nel contesto di transazioni particolari.

### **D.4. L'agente deve svolgere una due diligence nei confronti degli assegnatari che acquistano i crediti sul mercato secondario?**

Possono sussistere situazioni in cui un agente non è in grado di trasferire o ricevere fondi da un assegnatario perché ad esempio questi è soggetto a sanzioni. In questi casi l'agente può pertanto legittimamente nutrire dubbi o preoccupazioni di attività antiriciclaggio nei confronti dei potenziali assegnatari. Un istituto finanziario che svolge la funzione di agente per un prestito sindacato deve pertanto includere nella documentazione del prestito clausole apposite che gli consentano di tener conto di tali dubbi e preoccupazioni, rifiutandosi eventualmente di effettuare un'assegnazione sulla base degli stessi.

### **D.5. Qual è il ruolo dell'agente nei confronti dei partecipanti che acquistano partecipazioni sul mercato secondario?**

Sebbene il venditore della partecipazione nel prestito sia tenuto a svolgere una due diligence nei confronti del partecipante, l'agente non è tenuto a fare altrettanto (in realtà, l'agente non sarebbe comunque in grado di farlo, poiché in via ordinaria non sa a chi sono vendute le partecipazioni), né l'agente deve ottenere un consenso contrattuale in relazione alle partecipazioni.

## **Parte D: Lettere di credito**

Le lettere di credito sono frequentemente utilizzate nell'ambito di operazioni di import/export. Le FAQ di seguito riportate prendono in esame una serie di casi comuni in

tale ambito. È opportuno notare che in questo settore è presente un notevole ventaglio di prodotti e strutture, e che pertanto l'applicazione dei principi generali di seguito riportati potrebbe essere soggetta ad eccezioni che riflettono i contesti e le caratteristiche particolari dei diversi prodotti e strutture.

**D.1. Quando una banca emette una lettera di credito, qual è il soggetto che essa deve considerare proprio cliente ai fini della due diligence? Quali aspetti devono essere considerati dalla banca emittente in relazione a transazioni particolari?**

In generale, la banca emittente deve considerare l'ordinante (l'acquirente) come proprio cliente. A tale scopo, la banca emittente è tenuta a prendere in considerazione una serie di aspetti correlati alla transazione, quali ad esempio se la transazione prevede la compravendita di beni palesemente estranei all'usuale ambito di attività del cliente o se la transazione risulta comunque insolita per tale cliente; se i prezzi risultano manifestamente non in linea con quelli di mercato (accettando la lettera di credito, il personale della banca emittente è a conoscenza del prezzo di mercato sulla base delle proprie conoscenze generali); se le merci in questione comportano un maggior livello di attenzione (ad es. materiale militare) e se tale banca confermante/avvisante è dotata di sufficiente reputazione agli occhi dell'ordinante. Qualora la banca emittente individui elementi sufficientemente insoliti in relazione alla transazione, essa deve richiedere ulteriori delucidazioni in merito, e se le spiegazioni fornite risultano insufficienti per fugare i dubbi relativi all'operazione, la banca emittente è tenuta a disporre un'escalation della questione in conformità alle proprie procedure. La banca emittente non ha obblighi di due diligence antiriciclaggio nei confronti del beneficiario o della banca avvisante/confermante.

**D.2. Quando una banca conferma o avvisa una lettera di credito, qual è il soggetto che essa deve considerare proprio cliente ai fini della due diligence?**

In generale, la banca confermante e (salvo quanto riportato nella frase seguente) la banca avvisante devono considerare come proprio cliente la banca emittente. In talune circostanze, il beneficiario potrebbe tuttavia essere cliente della banca avvisante e, in tal caso, quest'ultima deve aver già svolto la propria due diligence sul beneficiario. Nei casi in cui la banca a cui il beneficiario presenta i documenti sia una banca designata che non ha né avvisato, né confermato le lettere di credito, tale banca deve considerare il beneficiario come proprio cliente.

In generale, il rapporto tra la banca confermante e la banca emittente è equiparabile a quello di un istituto finanziario con una banca corrispondente. Di conseguenza, la banca confermante, o quando opportuno la banca avvisante, deve tenere in debita considerazione i fattori descritti nei Principi antiriciclaggio per le relazioni con le banche corrispondenti e le relative FAQ, considerando tali elementi come parte integrante del processo di due diligence nei confronti della banca emittente. La banca confermante non deve essere normalmente considerata come titolare di obblighi di due diligence nei confronti dell'ordinante o del beneficiario, né la banca avvisante ha tali obblighi (salvo il caso descritto sopra) quando il beneficiario, invece di essere la banca emittente, è cliente della stessa banca avvisante.

Tuttavia, (i) se la banca confermante/avvisante individua elementi sufficientemente insoliti in relazione a una transazione sulla base della propria esperienza nell'ambito delle lettere di credito, o (ii) se la banca designata (indipendentemente dal fatto che abbia avvisato o confermato la lettera di credito) individua elementi sufficientemente insoliti sulla base dei documenti ad essa trasmessi, sia nel caso (i) che (ii) la banca è tenuta a fare chiarezza su tale circostanza e, se la spiegazione fornita risulta insufficiente per fugare i dubbi relativi alla transazione, la banca confermante/avvisante/designata deve disporre un'escalation della questione in conformità alle proprie procedure. Anche nel caso in cui i documenti appaiono in ordine ma la banca designata acquisisce

conoscenza di elementi sufficientemente insoliti in relazione alla transazione, essa è tenuta a fare chiarezza su tali circostanze, disponendo ove opportuno un'escalation in conformità alle proprie procedure.

## **Parte E: Altro: custodia, agenti pagatori e corporate trustee; agenti di escrow**

### **D.1. Qual è la responsabilità antiriciclaggio di un istituto finanziario nei confronti dei trasferimenti liberi di titoli per conto dei suoi clienti di custodia, ovvero nel caso di trasferimenti di titoli non abbinati a un contestuale trasferimento di fondi?**

Le transazioni di custodia, che comportano tipicamente un trasferimento sia di titoli che di capitali, devono essere soggette alle consuete procedure antiriciclaggio da parte di un istituto finanziario. Ad esempio, l'istituto finanziario è tenuto a effettuare un'adeguata due diligence nei confronti dei propri clienti di custodia, e le transazioni identificate come insolite devono essere oggetto di procedure di escalation conformemente alle vigenti procedure in materia. Tale conclusione è ritenuta valida anche per il libero trasferimento di titoli, un punto che dovrebbe essere oggetto di approfondimento nei programmi di formazione e di specializzazione degli istituti finanziari.

### **D.2. Quali soggetti devono essere considerati come clienti da parte di un agente pagatore o un corporate trustee ai fini della due diligence?**

Ai fini delle disposizioni antiriciclaggio, un agente pagatore o un corporate trustee devono considerare come proprio cliente l'emittente. Per contro, né i sottoscrittori, né i titolari di obbligazioni devono essere considerati come clienti dell'agente pagatore o del trustee. Se l'agente pagatore è uno SPV costituito al momento del closing dell'operazione, l'agente pagatore o il trustee sono tenuti a verificare l'identità di tale società-veicolo in conformità alle loro procedure di identificazione dei clienti (in questo contesto, un'ulteriore due diligence sullo SPV non avrebbe senso), ma devono altresì condurre una due diligence nei confronti di altre parti coinvolte nella transazione, ovvero il servicer o il depositario (l'entità che trasferisce gli asset all'interno dello SPV). Se lo SPV è un soggetto non ancora costituito al closing dell'operazione, oltre a verificare l'identità dello SPV l'agente pagatore o il trustee devono effettuare una due diligence.

### **D.3. Qual è la responsabilità di un istituto finanziario nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di escrow agent?**

Ai fini della due diligence, l'istituto finanziario deve equiparare le parti coinvolte in un accordo di escrow a clienti effettivi. (È altresì possibile che una o più delle parti siano già un cliente esistente dell'istituto finanziario). L'istituto finanziario è tenuto a capire anche la struttura e la finalità di un accordo di escrow proposto, determinando se tale scopo è in linea con la relativa struttura e se la transazione abbia senso da un punto di vista economico.

---

**1)** Il Gruppo Wolfsberg è costituito dai seguenti istituti finanziari leader a livello internazionale: ABN AMRO, Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale e UBS.

Le presenti FAQ sono state realizzate dal Gruppo Wolfsberg in collaborazione con RBC Financial Group e SEB Group.

**2)** Le presenti FAQ utilizzano il termine “due diligence” piuttosto che “KYC” (Know Your Customer) poiché un istituto finanziario può talvolta condurre una due diligence su una parte terza che non è un “cliente”, ad esempio nei confronti di una controparte o un partner in un’operazione (ad es. società di private equity, fondo di venture capital), facendo sì che il termine “KYC” non sia effettivamente applicabile. Nelle presenti FAQ, il termine “due diligence” può comprendere l’identificazione, la verifica o altre attività di controllo che l’istituto finanziario ritenga appropriate al fine di ottemperare alle normative vigenti o di gestire i rischi di reputazione o in materia di antiriciclaggio (ovvero per accertarsi che i rischi derivanti alla propria reputazione dalla relazione con tali clienti o controparti sia minimizzata).

**3)** Il termine “società operativa” utilizzato nelle presenti FAQ fa riferimento ad aziende commerciali in generale, quali ad esempio aziende manifatturiere e industriali, import/export di cereali, aziende di trasporto, compagnie di pubblica utilità (c.d. utility), sviluppatori di software, ecc. Tale termine potrebbe inoltre includere aziende non profit quali ospedali, enti di gestione dei fondi delle università, ecc. Ai fini delle presenti FAQ viene operata una distinzione tra le società operative da un lato e gli intermediari istituzionali e i fondi privati dall’altro; questa seconda categoria è oggetto di un’apposita trattazione nel prosieguo.

**4)** Il termine “public company” utilizzato nelle presenti FAQ designa una società che (i) è quotata su una borsa valori o (ii) è registrata presso un’apposita autorità governativa o (iii) è soggetta alla supervisione normativa delle autorità locali o (iv) è posseduta da uno stato o un ente governativo, a condizione che la borsa valori, l’autorità governativa, l’autorità normativa o lo stato soddisfino i criteri di rischio rilevanti per l’istituto finanziario. Ai fini del punto (ii) di questa definizione, un’autorità governativa può essere considerata “appropriata” se la registrazione presso tale autorità risulta in linea con i requisiti di trasparenza richiesta per quanto concerne le attività operative della società, l’assetto di controllo della stessa e i rispettivi beneficiari economici. Se la registrazione contiene misure sufficienti in termini di trasparenza (ad es. pubblicazioni, audit, requisiti di governance) un istituto finanziario può essere in grado di stabilire che un simile regime di registrazione consente di fornire sufficienti informazioni, tali da adempiere agli obblighi di due diligence. Le presenti FAQ, tuttavia, non raccomandano che tutte le aziende con sede in una specifica giurisdizione debbano essere necessariamente soggette a tale livello di regolamentazione. In ogni caso si raccomanda che i governi creino all’interno delle rispettive giurisdizioni appositi registri in grado di fornire informazioni sul controllo e sui beneficiari economici.

**5)** In generale, le banche o i broker/dealer possono essere considerati come “intermediari” anche quando operano per conto proprio, poiché dispongono tipicamente di capitali o altri asset (ad es. depositi) forniti da terzi. Tuttavia, ai fini delle presenti FAQ, il termine “intermediario istituzionale” si riferisce in modo più specifico alle controparti istituzionali che operano per conto dei loro clienti. Le controparti istituzionali che operano in conto proprio sono prese in esame nella Domanda 3.

**6)** La decisione se effettuare la due diligence sui beneficiari economici, ovvero gli azionisti dell’intermediario istituzionale, deve essere gestita nello stesso modo descritto in precedenza in relazione alle società operative. Ad esempio, se l’intermediario istituzionale è una società quotata su una borsa valori regolamentata che risponde ai criteri rilevanti dell’istituto finanziario, non sussiste alcuna necessità di “scavare” nel background degli azionisti di tale intermediario. Tale necessità peraltro appare superflua anche nel caso in cui l’intermediario istituzionale risulta debitamente regolamentato all’interno di una giurisdizione a basso rischio ed è soggetto a quella normativa antiriciclaggio.

**7)** Tale determinazione può essere basata su una metodologia generale di valutazione del rischio da parte dell’istituto finanziario, la quale può prendere in considerazione la

supervisione normativa degli intermediari finanziari all'interno di giurisdizioni particolari, e non comporta necessariamente indagini discrete su base individuale circa il livello di regolamentazione di un particolare intermediario istituzionale.

**8)** In linea con tale principio, risulterebbe inappropriato considerare gli istituti finanziari come soggetti a un obbligo, nonostante eventuali deleghe, di condurre una due diligence a carico dei clienti dell'intermediario istituzionale. Di conseguenza, l'istituto finanziario non deve essere considerato come "dipendente" dalle indicazioni fornite dall'intermediario istituzionale al fine di condurre una due diligence sui clienti dello stesso.

**9)** È necessario operare una distinzione tra questa situazione e una in cui un intermediario istituzionale "presenta" a un istituto finanziario un proprio cliente, il quale a sua volta apre un conto direttamente presso l'istituto finanziario e conseguentemente ne diviene cliente diretto.

**10)** Un intermediario istituzionale può aprire un conto omnibus presso un istituto finanziario senza che ciò implichi la comunicazione dell'identità dei clienti dell'intermediario istituzionale. Tuttavia tale intermediario può anche aprire presso un istituto finanziario un conto dotato di sottoconti specifici in capo ai clienti dell'intermediario stesso. Tali sottoconti possono presentare istruzioni di consegna autonome e, per scopi amministrativi, possono riportare i nominativi di tali clienti. Tuttavia, nel caso in cui tutte le operazioni relative ai sub-conti vengano disposte dall'intermediario, senza che i suoi clienti abbiano una qualsiasi forma di controllo diretto sui sub-conti stessi, ai fini dell'antiriciclaggio i clienti stessi di un intermediario istituzionale non devono essere equiparati a quelli dell'istituto finanziario, anche se l'istituto finanziario può aver effettuato un'analisi di credito in relazione a tali sub-conti o verificato i rispettivi nominativi raffrontandoli ad appositi elenchi di sanzioni.

**11)** Anche se l'istituto finanziario applica un approccio adeguato basato sul rischio nell'ambito della valutazione di un intermediario istituzionale, giungendo alla conclusione che non è necessario "scavare" nel background dei clienti di tale intermediario, uno o più clienti di un intermediario istituzionale e le rispettive transazioni possono tuttavia risultare collegate ad attività illecite a seguito di indagini da parte delle competenti autorità di vigilanza o semplicemente sulla base di un adeguato approccio basato sul rischio, facendo sì che l'istituto finanziario sia pertanto inconsapevolmente coinvolto in un'attività di riciclaggio di denaro. Tali circostanze non inficiano tuttavia la validità dell'approccio basato sul rischio e non devono portare a critiche immotivate nei confronti di istituti finanziari che hanno implementato tale approccio. Si vedano i Principi del Gruppo Wolfsberg su un approccio basato sul rischio per la gestione dei rischi correlati al riciclaggio di denaro.

**12)** Tali veicoli, che spesso assumono la forma giuridica di trust od holding personali, costituiscono strumenti (veri e propri "alter ego") dei beneficiari economici. Conformemente ai validi principi KYC, nel contesto dell'investment banking e del commercial banking, l'attenzione della due diligence nei confronti di tali veicoli deve concentrarsi su tali clienti / beneficiari economici al fine di accertarne e verificarne l'identità e determinare la provenienza dei capitali. Per la trattazione di questi aspetti nel contesto del private banking, si vedano le Direttive di Wolfsberg per servizi bancari privati contro il riciclaggio e le relative domande frequenti (FAQ).

**13)** Anche se l'istituto finanziario applica un approccio adeguato basato sul rischio nell'ambito della valutazione di un fondo, un advisor o un altro partecipante nella struttura, giungendo alla conclusione che non è necessario analizzare in dettaglio gli investitori del fondo, questi ultimi e le rispettive transazioni possono tuttavia risultare collegati ad attività illecite a seguito di indagini da parte delle competenti autorità di vigilanza o semplicemente sulla base di un adeguato approccio basato sul rischio,

facendo sì che l'istituto finanziario sia pertanto inconsapevolmente coinvolto in un'attività di riciclaggio di denaro. Tali circostanze non inficiano tuttavia la validità dell'approccio basato sul rischio e non devono portare a critiche immotivate nei confronti di istituti finanziari che hanno implementato tale approccio.

**14)** Anche se tali transazioni appaiono insolite, potrebbero non esserlo nel modo in cui lo sono schemi di riciclaggio di denaro più convenzionali, e le caratteristiche tipiche "red flag" di riciclaggio potrebbero non essere presenti nelle transazioni.

**15)** Le "assegnazioni" prevedono in linea generale il trasferimento di diritti o di diritti e obblighi; talvolta, il trasferimento di diritti e obblighi è definito anche come "novazione". Ai fini delle presenti FAQ, il termine "assegnazione" comprende sia le "assegnazioni" propriamente dette che le novazioni. Tali trasferimenti vengono effettuati in regime di notorietà, ovvero l'agente è informato del trasferimento. Ai fini delle presenti FAQ, una "partecipazione" (talvolta indicata anche come "sottopartecipazione") è presunta in regime di non notorietà, ovvero l'agente non è informato in merito al trasferimento. Sempre ai fini delle presenti FAQ, i trasferimenti di partecipazioni in regime di notorietà devono essere equiparati ad assegnazioni.